



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PESCARA SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- PERLA PIETRO Presidente e Relatore
- DI BIASE LUCIANO Giudice
- PAPA ROBERTA PIA RITA Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 49/2020
depositato il 17/02/2020

- avverso DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADD.REG. 2015
- avverso DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADD.REG. 2016
- avverso DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADD.REG. 2017
- avverso DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADD.REG. 2018
- avverso DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADD.COM. 2015
- avverso DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADD.COM. 2016
- avverso DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADD.COM. 2017
- avverso DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADD.COM. 2018
- avverso DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2015
- avverso DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2016
- avverso DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
- avverso DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2018

contro:

AG. ENTRATE CENTRO OPERATIVO DI PESCARA
VIA RIO SPARTO 21 65129 PESCARA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

BUSNELLI ANDREA
VIALE PAPIANO 44 20123 MILANO MI

difeso da:

NORO STEFANO
VIALE PAPIANO 44 20123 MILANO MI

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 49/2020

UDIENZA DEL

11/05/2021 ore 09:30

N°

251

PRONUNCIATA IL:

11 MAG 2021

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13 LUG. 2021

Il Segretario

IL SEGRETARIO

Luigi Puzi

94



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

....., assistita e difesa nel presente giudizio come in atti propone ricorso, avente contestuale valore di istanza di reclamo-mediazione ex art. 17-bis, del d. lgs n. 546/92, avverso il silenzio-rifiuto qualificatosi a carico della Agenzia delle entrate di Pescara sull'istanza di rimborso presentata il 12 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 38, del d.P.R. n. 602/1973, avente a oggetto il rimborso dell'imposta Irpef indebitamente versata per i periodi d'imposta 2015, 2016, 2017 e 2018, delle ritenute operate su emolumenti di pensione corrisposti dall'Inps.

Chiarisce la ricorrente di essere residente a Mendrisio (SVIZZERA), regolarmente iscritta all'AIRE come da certificato rilasciato dal Comune di Appiano Gentile, di aver allegato in originale all'istanza il certificato previsto dall'art. 29 della convenzione contro la doppia imposizione Italia - Svizzera rilasciato dall'Ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio nonché di essere titolare di pensione erogata dall'INPS.

Deduce, inoltre, che la convenzione contro la doppia imposizione sottoscritta tra l'Italia e la Svizzera prevede all'art. 18 che le pensioni siano imponibili nel paese di residenza fiscale del percipiente: nel caso in questione la Svizzera.

Conclude nel chiedere, in via principale e nel merito, che sia accertata e dichiarata la illegittimità e infondatezza, con conseguente annullamento, dell'atto impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

Siccome intimata dal ricorrente, si costituisce in giudizio per resistere al gravame l'Agenzia delle entrate, centro operativo di Pescara, il quale, respinge le censure avanzate dalla ricorrente sotto il profilo della loro erroneità e inidoneità a contrastare l'attività dell'ufficio. Afferma, preliminarmente, la tardività parziale dell'istanza in relazione ai ratei di pensione dal mese di gennaio a quello di luglio 2015 ex art. 38, del d.P.R. n. 602/73; il mancato assolvimento dell'onere della prova in relazione alla fondatezza della pretesa, la mancata presentazione di idoneo



certificato convenzionale previsto dall'art. 29, comma 2, della convenzione. Da ultimo si afferma anche il mancato assolvimento della prova di aver subito una doppia imposizione e della residenza all'estero.

Conclude, pertanto, nel chiedere, il rigetto del ricorso, siccome infondato, con vittoria delle spese di giudizio.

Va dato atto che lo svolgimento dell'odierna udienza, pubblica e camerale, si è tenuta con collegamento da remoto, secondo le modalità stabilite dall'art. 27 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dai decreti del Presidente della CTR del 2, 11 e 26 novembre 2020.

Il Collegio, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, la trattiene in decisione e delibera come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, esaminata la questione in ordine alla intervenuta decadenza dell'istanza di rimborso riguardo ai ratei pensionistici relativi ai mesi di gennaio a quello di luglio 2015 in violazione dell'art. 38, del d.P.R. n. 602/73 giacchè l'istanza di rimborso è stata spedita solamente il 18.7.2019 e, dunque, tardiva. Andrà disposto il ricalcolo, a cura dell'Agenzia, delle correlative imposte non rimborsabili.

La Corte di Giustizia nella causa C-540/07, tra la Commissione delle Comunità europee, ricorrente contro la Repubblica italiana, per inadempimento di uno Stato per violazione della libera circolazione dei capitali (art. 56 CE – artt. 31 e 40 dell'Accordo SEE, ritenuta alla fonte sui dividendi in uscita – imputazione presso la sede del beneficiario del dividendo), in forza di una convenzione contro la doppia imposizione ha affermato che, se è pur vero che la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, questi devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 13 dicembre 2005, causa C-446/03, Marks & Spencer, Racc. pag. I-10837, punto 29).

Infatti, in mancanza di disposizioni di unificazione o di armonizzazione



comunitaria, gli Stati membri rimangono competenti a definire, in via convenzionale o unilaterale, i criteri di ripartizione del loro potere impositivo, al fine di eliminare le doppie imposizioni (sentenze 12 maggio 1998, causa C-336/96, Gilly, Racc. pag. I-2793, punti 24 e 30, nonché 7 settembre 2006, causa C-470/04, N, Racc. pag. I-7409, punto 44).

La direttiva n. 90/435 mira ad eliminare, instaurando un regime fiscale comune, qualsiasi penalizzazione della cooperazione tra società di Stati membri diversi rispetto alla cooperazione tra società di uno stesso Stato membro e a facilitare così il raggruppamento di società su scala comunitaria (sentenza 12 dicembre 2006, causa C-446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation, Racc. pag. I-11753, punto 103).

Per partecipazioni non rientranti nella direttiva 90/435 spetta agli Stati membri determinare se, ed in quale misura, la doppia imposizione economica degli utili distribuiti debba essere evitata e introdurre, a tale scopo, in modo unilaterale o mediante convenzioni concluse con altri Stati membri, procedure che mirino a prevenire o ad attenuare tale doppia imposizione economica. Tuttavia tale unico fatto non consente loro di applicare misure contrarie alle libertà di circolazione garantite dal Trattato CE (v., in tal senso, sentenza 12 dicembre 2006, causa C-374/04, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, Racc. pag. I-11673, punto 54).

In applicazione del Trattato CE (tutti i trattati si ispirano, generalmente, al modello di convenzione elaborato in sede OCSE ovvero elaborato in ambito ONU), le convenzioni bilaterali nel contesto di diritto unionale e internazionale convenzionale, per il contrasto della doppia imposizione hanno lo scopo di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l'attività economica internazionale.

In tale contesto normativo e giurisprudenziale unionale, è stata sottoscritta a



Roma il 9.03.1976, la convenzione dell'Italia con lo Stato Svizzero, modificata con protocollo del 28.4.1978, entrambe ratificate con legge n. 943, del 23.12.1978, modificate nuovamente con protocollo sottoscritto a Milano il 23.02.2015, ratificato con legge n. 69, del 4.05.2016, vigente dal 13.7.2016; E' stato, infine, sottoscritto, un accordo interpretativo sul trattamento fiscale dei frontalieri durante l'emergenza Covid-19 firmato a Roma 19.06.2020.

La Convenzione si applica esclusivamente alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti (art. 1), alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno dagli Stati (art. 2).

L'art. 3, poi, dispone che il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone.

Ai sensi dell'art. 4 si prevede che ai fini della Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata all'imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

L'art. 12 della Convenzione, infine, stabilisce che i canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5% dell'ammontare lordo dei canoni.

Ai fini del presente articolo il termine canone designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche.... di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per





informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico".

L'art. 29, comma 1, della Convenzione prevede che le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. Al comma 2, infine, si disciplinano le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, che debbono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

Ebbene, il ricorrente avversando il silenzio rifiuto dell'Agenzia ha inteso contrastare l'omesso rimborso documentando la propria residenza in Svizzera e allegando il certificato previsto dall'art. 29.

In tale contesto l'ermeneutica convenzionale porta ad affermare che, quanto alla nozione di persona fisica residente in uno Stato contraente, utilizzata ai fini della applicazione della minore imposta, deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza, indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subito (Sez. 5, n. 10706/2019, D'Orazio, Rv. 653542-01) mentre l'espressione "devono essere corredate di un attestato ufficiale" converge, inequivocabilmente, nell'obbligo di allegazione documentale di uno specifico attestato ufficiale dello stato di residenza che nella specie è stato versato in atti dal ricorrente (cfr doc. 5 rilasciato ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio). L'agenzia nelle proprie controdeduzioni si è limitata (e dilungata) a una generica contestazione rivolta alla mera ripetizione di elementi giurisprudenziali e apodittiche affermazioni (anche dottrinali risalenti) non



rispondenti alla realtà fattuale senza contestare alcunchè riguardo al documento allegato.

In conclusione, il ricorso va accolto giacchè non sono evidenti elementi ostativi per il rigetto della istanza di rimborso.

La particolare controversibilità della questione induce alla compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria, accoglie parzialmente il ricorso escludendo le trattenute effettuate dall'Inps dal mese di gennaio al mese di giugno 2015.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Pescara, nella camera di consiglio dell'11 maggio 2021.

Il Presidente estensore

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Perla', written over the printed name of the President.

